



Unione Comuni Modenesi Area Nord

RELAZIONE TECNICA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Dott. Giovanna Giliberti



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Indice

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Quadro normativo di riferimento
- Art. 3 – Obiettivi del progetto e strategie per la sua realizzazione
- Art. 4 – Convenzioni Consip ed Intercent-er
- Art. 5 – Elementi essenziali del progetto
- Art. 5.1 – Suddivisione in lotti e Oggetto dell'appalto
- Art. 5.3 – Durata e articolazione temporale dell'appalto
- Art. 5.4 – Importo economico dell'appalto
- Art. 5.5 – Determinazione del valore contratto
- Art. 6 – Copertura finanziaria
- Art. 6.1 – Procedura di affidamento
- Art. 6.2 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici
- Art. 6.3 - Criterio di aggiudicazione - Importo a base di gara
- Art. 6.4 – Esecuzione del contratto
- Art. 6.5 – Sopralluogo
- Art. 7 – Pagamenti e fatturazione

Sede legale dell'Unione:

- Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

- via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Art. 1 – Premessa.

Attualmente il servizio in oggetto, è garantito dalle seguenti polizze, che scadranno tutte in data 31.12.2022:

1. Polizza RCA e rischi accessori n. 230/118722320 stipulata con UNIPOLSAI;
2. Polizza CVT Kasko dipendenti n. 231/118752341 stipulata con UNIPOLSAI
3. Polizza infortuni n. 320291977 stipulata con Generali Italia spa
4. Polizza responsabilità civile per danni a terzi e a prestatori di lavoro (RCT/O) n. 65/171562251 stipulata con UNIPOLSAI
5. Polizza RC Patrimoniale n. K19IT022713 stipulata con XL Insurance Company SE

Con l'uscita del Comune di Mirandola dall'Unione, è necessario stipulare per l'Ente Unione una nuova polizza "All Risk" che copra i danni a tutto il proprio patrimonio (immobiliare, beni mobili contenuti, prodotti elettronici...), patrimonio fino ad oggi assicurato direttamente a favore anche dell'UCMAN dalle polizze del Comune di Mirandola che per l'Unione svolgeva attività di supporto.

Tutte le polizze sopra indicate sono state stipulate a seguito di una procedura di gara ad evidenza pubblica in ambito europeo nel 2019 ed assegnate per il triennio 2020/2022; questo per parificare tutte le date dei diversi Comuni con l'intento, nel 2022, di espletare una gara "unica" con la maggior parte degli Enti costituenti l'Unione stessa, ovvero Camposanto, Cavezzo, Concorda, Medolla, Mirandola, San Felice, San Possidonio e l'ASP. L'espletamento di una unica procedura è volta ad ottenere, oltre ad una maggiore uniformità tra le varie condizioni e coperture, il migliore risultato sotto il profilo economico che, un gruppo d'acquisto dimensionato in tal modo, è certamente in grado di conseguire sul mercato assicurativo.

Alla progettazione del presente servizio ha contribuito il Broker Assiteca-BSA s.r.l. corrente in Modena, incaricato dall'U.C.M.A.N., giusto contratto Rep. n.935 del 1.07.2020.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento.

La procedura di affidamento e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del contratto di appalto sono regolati:

- a) dal *"Codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"*, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora in poi D.lgs. n. 159/2011);
- b) D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 *"Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori"*;
- c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- d) dal decreto sulla *"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"*, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- e) dalle *"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
- f) dalla normativa di settore;
- g) dalle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei singoli Capitolati Speciali d'onere nonché in tutta la documentazione di gara;
- h) dall'art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) dal D.lgs. n. 196/2003 normativa a tutela della *privacy* e dalla normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii., che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 –GDPR;
- j) dall'art. 72-*bis* D.P.R. n. 602/73, D.M. n.40/2008 verifiche Equitalia;
- k) dalle normative specifiche e CCNL di settore, ossia:
 - dal codice delle assicurazioni Decreto legislativo n. 209/2005;
 - dal D.M. 1.4.2008 n. 86 in materia di obbligo di assicurazione della RC derivante dalla circolazione di veicoli a motore;

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- dall'art.3, c. 59 legge n. 244/2007 nullità dei contratti assicurativi a copertura della colpa grave dei dipendenti;
 - l) D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. e Linee guida ANAC emanate ed emanande;
- e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

Art. 3 – Obiettivi del progetto e strategie per la sua realizzazione.

D'intesa con il consulente assicurativo, è stata analizzata la situazione complessiva del programma assicurativo al fine di adeguare i contenuti delle singole polizze alle disposizioni di legge, alle indicazioni dell'ANAC, alle nuove esigenze dell'Amministrazione/i ed alle mutate condizioni del mercato, nonché al fine di razionalizzare il programma nel suo complesso per ottimizzarne i costi e gli oneri procedurali/organizzativi.

Sono emerse esigenze specifiche di armonizzazione/standardizzazione delle condizioni generali di tutti i contratti.

È stata compiuta una verifica di tutti i contratti in essere, appaltati nel 2019, alla luce delle modifiche organizzative dell'Ente, all'evoluzione normativa, dell'esperienza acquisita in sede di esecuzione, con le conseguenti revisioni evidenziate di seguito in generale e per i singoli lotti.

Il piano assicurativo attuale appare completo e gli interventi proposti rappresentano integrazioni rispetto alle mutate condizioni del mercato e alle necessità manifestatesi in corso di esercizio.

Art. 4 – Convenzioni Consip ed Intercent-er.

Non sono disponibili convenzioni attive.

Art. 5 – Elementi essenziali del progetto.

In vista della nuova procedura di gara per l'acquisizione dei servizi assicurativi, sono state richieste al broker indicazioni in merito ai principali elementi che influenzeranno l'espletamento della gara, in particolare riguardo la situazione del mercato, l'andamento tecnico delle polizze, i possibili criteri di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione alla gara, in modo da potersi orientare nella predisposizione dei capitolati di gara e degli schemi di offerta.

Dal confronto con il consulente è emersa la proposta alla base del nuovo progetto di gara per l'Ente di suddividere, l'appalto in 6 lotti, in particolare:

Lotto 1 – RCA Auto e rischi accessori

Lotto 2 – CVT Kasko dipendenti

Lotto 3 – All Risks danni al patrimonio

Lotto 4 – Infortuni

Lotto 5 – RCT/O

Lotto 6 – RC Patrimoniale

I capitolati normativi di polizza sono unici per tutti gli Enti, mentre le caratteristiche "peculiarità" di ogni Ente sono descritte all'interno delle schede tecniche.

Art. 5.1 Suddivisione in lotti e Oggetto dell'appalto.

La descrizione della prestazione oggetto dell'appalto verrà di seguito effettuata per ogni lotto, con indicazione delle modifiche migliorative che si cercherà di apportare in sede di gara.

Lotto 1 – RCA Auto e rischi accessori

Il servizio oggetto del presente lotto, che sarà dettagliatamente specificato nell'apposito Capitolato, comprende, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto, oltre ai rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle condizioni di polizza.

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'Allegato al CSA ELENCO VEICOLI - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- a. RCA e Norme aggiuntive per tutti i mezzi identificati nell'Allegato ELENCO VEICOLI o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina e Kasko, limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'Allegato ELENCO VEICOLI o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Massimali assicurati RCA

per ogni autobus/scuolabus

- euro 50.000.000,00 complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

per ogni altro mezzo assicurato

- euro 30.000.000,00 complessivamente per sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati

Gli importi sopra indicati sono stati aumentati rispetto all'attuale copertura.

Franchigie

L'assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.

Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

Sono state contemplate norme aggiuntive che regolano l'assicurazione dei rischi non compresi nella rca obbligatoria, quali, a titolo esemplificativo:

Rottura cristalli

È previsto il rimborso delle spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono escluse dalla garanzia le rigature, scheggiature e screpolature dei cristalli, salvo che dalle stesse risulti pregiudicata la sicurezza personale

Ripristino airbag

È previsto il rimborso delle spese sostenute dal Contraente, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per evento, a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

Spese di immatricolazione - premio RC Auto - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ciascuno dei casi suddetti, rimborsa all'Assicurato:

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- a) l'importo delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza dell'assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

Spese di noleggio di un veicolo

In caso di sequestro del veicolo conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari. L'Assicurato è tenuto a produrre i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità.

Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell'importo giornaliero di 50 euro e per un periodo non superiore a 15 (quindici) giorni.

Perdita delle chiavi

È previsto il rimborso, fino alla concorrenza di euro 400,00 per sinistro, delle spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Intervento, traino, recupero e trasporto del veicolo

Qualora, a seguito di guasto meccanico, elettrico e/o di un evento assicurato dalla presente polizza nonché di danneggiamento a seguito di uscita di strada, scoppio o foratura di pneumatici, il veicolo non possa più procedere o non sia in grado di rientrare in strada autonomamente, la Società rimborsa - fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per evento - le spese documentate sostenute per la rimessa in strada, il recupero dello stesso e per il traino o il trasporto al più vicino punto di assistenza oppure fino alla sede di residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia.

Limitatamente ai soli casi di scoppio o foratura di pneumatici sono rimborsate fino alla concorrenza di euro 1.000,00 (per autocarri) e di euro 500,00 (altri veicoli) complessive per evento, le spese necessarie per l'intervento e la manodopera per le riparazioni effettuate direttamente sul luogo dell'evento.

Salvo quanto diversamente precisato devono intendersi sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero e trasporto, vengano effettuate dal contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

Tutela legale, dissequestro e custodia

È previsto, fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al proprietario e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

La garanzia comprende:

- a. le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b. le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- c. le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- d. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia;
- e. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura di risarcimento diretto di cui all'Art. 149 della Legge;

L'assicurazione non è inoltre operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;
- nel caso di controversia promossa contro il Contraente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

Lotto 2 – CVT Kasko dipendenti

Il servizio oggetto del presente lotto, che sarà dettagliatamente specificato nell'apposito Capitolato, copre i danni a veicoli privati (dipendenti ed amministratori) utilizzati per missione (kasko)

Descrizione del rischio / Veicoli assicurati:

L'assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:

1. Amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri) e Segretario del Contraente;
2. Dipendenti del Contraente e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.

Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l'assicurazione vale per i rischi derivanti dall'uso dei medesimi per conto del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l'espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dall'abitazione, dimora o sede di lavoro, alla sede in cui sia previsto lo svolgimento dell'attività di mandato o incarico e viceversa, con imputazione - ai fini del conteggio del premio - di una percorrenza chilometrica annua forfetaria pari a 5.000 chilometri.

Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l'assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell'interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L'assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l'estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio, vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.

Massimale assicurato "a primo rischio assoluto" per ciascun veicolo: euro 50.000,00

Franchigia: L'assicurazione è prestata senza scoperti o franchigie in caso di sinistro.

- **Sede legale dell'Unione:**

- Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

- **Sede operativa della C.U.C.**

- via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Traino e recupero a seguito di sinistro

Qualora, in conseguenza di un sinistro indennizzabile, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non potere circolare autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate, entro il limite di euro 2.000,00 e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese per il trasporto e/o traino del veicolo fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni.

Nell'importo indicato sono comprese le spese relative alle operazioni di recupero necessarie per mettere il veicolo in condizione di essere trasportato o trainato.

Sono sempre esclusi dalla presente estensione di garanzia il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

Rottura cristalli

L'assicurazione è estesa alle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi, verificatasi durante l'utilizzo per ragioni di mandato o servizio, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia prevista dalla polizza. La garanzia è prestata senza applicazione di alcuna franchigia fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il ripristino del/degli airbag, reso necessario a seguito dell'attivazione dovuta a cause accidentali o incidente da circolazione.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo di euro 2.000,00 per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia.

Spese per veicolo sostitutivo

Qualora non sia possibile l'utilizzo del veicolo assicurato a seguito del danneggiamento conseguente ad uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, in quanto il veicolo non sia riparabile ovvero quando la riparazione richieda oltre otto ore di manodopera (certificate dall'officina di riparazione), la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese (esclusi i costi di carburanti e lubrificanti) sostenute dal Contraente per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.

Per ogni singolo sinistro la Società rimborserà, senza applicazione di alcuna franchigia, le spese di noleggio sino alla concorrenza massima dell'importo giornaliero di 50 euro per un massimo di 15 (quindici) giorni, con il limite, se inferiore, dei giorni preventivati per l'esecuzione della riparazione.

Smarrimento o sottrazione delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e senza applicazione di alcuna franchigia - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione - purché avvenuti durante l'esecuzione dell'adempimento di servizio o di mandato - delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio / sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Lotto 3 – All risks danni al patrimonio

La soluzione adottata è la formula "All Risks" ("tutti i rischi"), che sarà è dettagliatamente specificato nell'apposito Capitolato, è motivata principalmente dalle seguenti utilità:

- semplificazione gestionale mediante aggregazione in un unico contratto delle coperture d'uso per Incendio e rischi complementari, Furto e All Risks Apparecchiature Elettroniche;
- ricomprensione di fattispecie di danno non più rinvenibili nel mercato assicurativo attraverso le coperture tradizionali (es.: danni da furto di beni posti all'aperto), potendo contare sull'impostazione del contratto orientata alla copertura di qualsiasi danno ai beni con la sola eccezione delle fattispecie espressamente escluse, come specificatamente elencate nel CSA. Le polizze tradizionali prevedono, viceversa, la prestazione della garanzia

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

esclusivamente per gli eventi espressamente nominati, limitando conseguentemente l'oggetto globale dell'assicurazione.

Il servizio oggetto del presente lotto comprende la garanzia per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, ai beni assicurati (compreso il patrimonio artistico), ovunque ubicati anche presso terzi, di proprietà dell'Ente o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo o per i quali vi abbia un interesse assicurabile, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi.

Si tratta della polizza di maggiore rilevanza economica – unitamente alla polizza di RCT – del pacchetto assicurativo da approntarsi.

L'impianto contrattuale adottato rappresenta, di base, un livello di presidio assicurativo estremamente completo e trasferibile compiutamente al mercato assicurativo, pur particolarmente attento all'assunzione di taluni rischi per i quali stanno manifestandosi particolari criticità (es.: terremoto, alluvioni, eventi atmosferici particolarmente significativi, ecc.) che peraltro hanno negli anni recenti interessato pesantemente sia il territorio sia il patrimonio pubblico mirandolese.

La presente polizza si reputa necessario appaltarla con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il sistema di attribuzione dei punteggi è stato orientato a premiare i soggetti che garantiranno un ulteriore miglioramento dell'impianto contrattuale posto a base di gara mediante l'incremento dei limiti di indennizzo e la riduzione degli importi di scoperti e/o franchigie che, in caso di sinistri, sono a carico dell'Ente. Ciò tramite criteri tabellari al fine di escludere ogni discrezionalità sulla presentazione di modifiche in capo alle compagnie offerenti.

I Beni Immobili/Fabbricati di proprietà del Contraente costituenti il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, si intendono compresi se ed in quanto non risultino assicurati con distinto contratto dall'ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena, quale soggetto gestore dell'anzidetto patrimonio di E.R.P. per conto degli Enti proprietari. Analogamente gli edifici scolastici degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado sono compresi qualora non risultino assicurati con distinto contratto stipulato dall'Amministrazione Provinciale di Modena.

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Partita 1 Beni Immobili somma assicurata euro 2.500.000,00

Partita 2 Beni mobili/Contenuto somma assicurata euro 2.000.000,00

Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari somma assicurata euro 2.000.000,00

Partita 4 Spese di demolizione e sgombero (in eccedenza a garanzia base) somma assicurata euro 500.000,00

Limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri: euro 8.000.000,00 per periodo assicurativo annuo

Limite di indennizzo per danni da eventi Atmosferici: per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle sedi interessate dal sinistro: euro 3.000.000,00 (fermi i sotto limiti indicati per danni da "grandine su fragili", "gelo" e "sovraccarico da neve" di cui all'apposita tabella)

Limite di indennizzo per danni da Terremoto: per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 2.000.000,00

Limite di indennizzo per danni da Inondazioni / alluvioni: per sinistro e per periodo assicurativo annuo indipendentemente dalle ubicazioni/unità immobiliari interessate dal sinistro: euro 1.500.000,00

Limite di indennizzo per Furto, rapina e garanzie complementari - art. 4 f), sez. 2, euro 70.000,00 per sinistro con i sotto limiti indicati nella tabella della Sezione 4 art. 1

Massima Unità di Rischio (M.U.R.) identificata nell'ampliamento del Canile di Mirandola per un valore non superiore a € 1.000.000,00

Art. 1 Sezione 4 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che in relazione alle garanzie di polizza l'esposizione della Società, per uno o più sinistri, non potrà superare il Limite di indennizzo per periodo assicurativo annuo indicato nella SCHEDA TECNICA, si conviene che per le singole garanzie sotto riportate si applichino i sotto limiti, gli scoperti e le franchigie che seguono. Nel caso di coesistenza di più livelli di Franchigia, per un medesimo Sinistro, si applicherà esclusivamente la Franchigia più elevata. Qualora siano operanti più Scoperti verrà applicato solo quello più elevato; se per un unico sinistro sia previsto uno Scoperto in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata quale importo minimo non indennizzabile. In particolare:

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE - SCOPERTI PER SINISTRO
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto	=====	€ 1.000,00

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

diversamente indicato		
Spese di demolizione e sgombero	Per ogni sinistro e in eccesso a quanto previsto dall'art. 1 b) Sez. 2 - la somma assicurata indicata alla specifica partita	Nessuna
Ricorso Terzi	Per ogni sinistro - la somma assicurata indicata alla specifica partita	Nessuna
Ordinanze di autorità - Oneri di urbanizzazione - art. 1 c), sez. 2	€ 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti art. 1 d), sez. 2	6% del danno indennizzabile con il massimo di € 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Nessuna
Spese peritali - art. 1 e), sez. 2	6% del danno indennizzabile con il massimo di € 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Nessuna
Spese ricerca guasto - art. 1 f), sez. 2	€ 30.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
Perdita pigioni - art. 1 h), sez. 2	40% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari colpite dal sinistro	Franchigia frontale
Ricostruzione archivi, documenti, dati e programmi art. 1 i), sez. 2	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
Eventi atmosferici - art. 4 a), sez. 2	80% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite globale indicato nella SCHEDA TECNICA indipendentemente dal numero delle sedi interessate dal sinistro	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sede
fatto salvo per:		
- grandine su "Elementi Fragili"	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	franchigia € 1.500,00 per sede
- gelo	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	franchigia € 1.500,00 per sede
- sovraccarico da neve	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 5.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo indipendentemente dal numero delle sedi interessate dal sinistro	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 e massimo € 10.000,00 per sede
Allagamenti art. 4 b), sez. 2	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00
Inondazioni e alluvioni art. 4 b), sez. 2	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale indicato nella SCHEDA TECNICA indipendentemente dal numero delle sedi interessate dal sinistro	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sede
Eventi sociopolitici art. 4 c), sez. 2	80% delle somme assicurate per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 5.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% minimo € 2.000,00
Terrorismo art. 4 c), sez. 2	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale di € 7.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo indipendentemente dal numero delle sedi interessate dal sinistro	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per sinistro
Terremoto art. 4 d), sez. 2	50% della somma assicurata per ogni unità immobiliare con il limite globale indicato nella SCHEDA TECNICA indipendentemente dal numero delle sedi interessate dal sinistro	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sede
Crollo e collasso strutturale art. 4 e), sez. 2	€ 300.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro
Furto, rapina e garanzie complementari art. 4 f), sez. 2	l'importo indicato a tale titolo nella SCHEDA TECNICA , con i seguenti sotto limiti:	

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- Furto e rapina di "Beni mobili – Contenuto" esclusi Valori sez. 2 art. 4 f.1.1)	80% dell'importo indicato in SCHEDA TECNICA	€ 1.000,00
- Furto e rapina di "Valori" sez. 2 art. 4 f.1.1)	10% dell'importo indicato in SCHEDA TECNICA col massimo di € 10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	€ 1.000,00
- Furto di "Beni mobili – Contenuto" posti all'esterno in aree dotate di recinzione sez. 2 art. 4 f.1.1)	10% dell'importo indicato in SCHEDA TECNICA col massimo di € 10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo €1.500,00
- Furto di beni posti all'aperto per destinazione d'uso sez. 2 art. 4 f.1.1)	5% dell'importo indicato in SCHEDA TECNICA col massimo di € 5.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% minimo €1.500,00
- Furto con destrezza sez. 2 art. 4 f.1.3)	5% dell'importo indicato in SCHEDA TECNICA col massimo di € 5.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro
- Portavalori sez. 2 art. 4 f.2)	10% dell'importo indicato in SCHEDA TECNICA col massimo di € 10.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	€ 500,00
Fenomeno elettrico art. 4 g), sez. 2	€ 100.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Cedimento, franamento e smottamento del terreno art. 4 h), sez. 2	€ 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo annuo	€ 10.000,00
Beni presso terzi - art. 12, sez. 3	20% della somma assicurata alla partita Beni mobili/Contenuto	Franchigia frontale
Rottura vetri e cristalli - art. 16, sez. 3	€ 3.000,00 per singola lastra con il limite di € 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	€ 500,00 per sinistro
Maggiori costi - art. 17, sez. 3	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
Merci in refrigerazione - art. 18, sez. 3	€ 30.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
Differenziale storico artistico - art. 19, sez. 3	€ 300.000,00	Nessuna
Guasti meccanici - art. 20, sez. 3	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Franchigia frontale
Impiego mobile - art. 21, sez. 3	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	€ 500,00
Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche - art. 22, sez. 3	€ 90.000,00 per sinistro con il limite di € 3.000,00 al giorno	2 giorni
Impianti e apparecchi installati su autoveicoli - art. 23, sez. 3	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	€ 500,00
Veicoli ricoverati – art. 27, sez. 3	€ 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	Scoperto 10% con il minimo della franchigia frontale

In sede di gara, si cercherà, tramite il sistema di attribuzione del punteggio, di ottenere la riduzione degli importi (franchigie e scoperti) deducibili dal danno indennizzabile e l'incremento dei limiti di indennizzo per alcune tipologie di danno.

Lotto 4 – Infortuni

Il servizio oggetto dell'appalto sarà dettagliatamente specificato nell'apposito Capitolato.

In particolare, l'assicurazione copre gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di qualsiasi attività, anche di rappresentanza, inerente l'esercizio del rispettivo mandato per conto del Contraente (ovvero amministratori, dipendenti alla guida di mezzi di trasporto per servizio, volontari occupati in attività di pubblica utilità, polizia locale, iscritti ai servizi per l'infanzia, minori in affidamento familiare, destinatari di interventi assistenziali in forma di attività socializzanti).

Oggetto dell'assicurazione

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; e/o
 - di attività derivanti da ragioni di servizio e/o incarico e/o mandato; e/o
 - di ogni altra attività che non abbia carattere professionale;
- dovendosi al riguardo fare riferimento alle specifiche previsioni della Scheda Tecnica che forma parte integrante e sostanziale dell'assicurazione.

Sono compresi nell'assicurazione e si considerano pertanto infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o di altre sostanze;
- le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche conseguenti ad infortuni risarcibili a termine di polizza;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- l'annegamento;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici ed altre calamità naturali, nonché, a condizione che l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei;
- b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
- c) da corse e gare - e relative prove - di ippica, calcio, ciclismo, football americano e rugby, salvo che esse abbiano carattere non professionistico;
- d) da corse e gare - e relative prove - comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
- e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla norma "rischio di guerra all'estero";
- g) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.

Limiti di età

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

Persone non assicurabili

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Non sono assicurabili (salvo diversa previsione risultante dalla competente scheda tecnica) le persone affette da alcolismo, da tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, stati paranoidi e maniacali. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia ove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizioni di legge o in applicazione di contratti collettivi di lavoro, la richiamata esclusione non sarà operante.

Criteria di indennizzabilità

Sarà corrisposta l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerati conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità permanente".

Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.

Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia ivi prevista e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà in ogni caso applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro.

Rimborso spese sanitarie

Se l'Assicurato, in conseguenza di infortunio indennizzabile, ricorre a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto, da intendersi pro capite per periodo assicurativo annuo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie");
- visite mediche specialistiche ed acquisto di medicinali;
- eventuale intervento chirurgico - anche ambulatoriale - e quindi onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- acquisto di apparecchi protesici sostitutivi di parti anatomiche nonché di tutori ortopedici;
- applicazione di gessature, bendaggi e altri presidi di immobilizzazione;
- rette di degenza in Istituto di cura;
- cure e trattamenti fisioterapici e riabilitativi;
- cure odontoiatriche e odontotecniche, nonché protesi dentarie, rese necessarie dal sinistro, purché sostenute entro 1 anno dalla data dell'infortunio;
- acquisto di lenti - comprese quelle a contatto - e relativa montatura, necessitato da infortunio indennizzabile, purché sostenute entro 1 anno dalla data dell'infortunio;
- trasporto dell'Assicurato dal luogo dell'infortunio a un qualsiasi Istituto di cura.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto a cura ultimata, su presentazione in originale delle relative notule e/o ricevute di pagamento debitamente quietanzate.

Limite catastrofale

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di euro 5.000.000,00.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Danni estetici

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico, la Società rimborserà, fino ad un massimo di euro 10.000,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

NORME PARTICOLARI - operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda tecnica

Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dall'Assicurato nell'esercizio delle attività e/o nell'espletamento delle funzioni cui si riferisce la rispettiva Sezione della Scheda Tecnica di polizza, al punto "Ambito di validità dell'assicurazione".

Rischio in itinere

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragitto per recarsi dal luogo di abitazione, anche temporanea, al luogo di svolgimento dell'attività, del mandato o dell'incarico, e viceversa.

Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da atti violenti

La Società, per il solo caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle persone assicurate, corrisponderà l'indennità prevista in polizza per il caso di morte, maggiorata del 50%.

Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario di svolgimento dell'attività

L'assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ovvero connesso con la funzione svolta per conto del Contraente, anche fuori dall'orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Deroga ai limiti di età

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione il limite di età delle persone assicurate deve intendersi elevato a 90 anni.

Danni estetici

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico, la Società rimborserà, fino ad un massimo di euro 10.000,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Relativamente alla garanzia per invalidità permanente si conviene che l'indennizzo previsto dalla presente assicurazione verrà riconosciuto agli Assicurati senza applicazione di alcuna franchigia fino a euro 250.000,00 di indennità assicurata. Sulla somma assicurata eccedente i 250.000 euro si applicherà una franchigia assoluta del 5% e qualora l'invalidità accertata risulti superiore al 5% l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte che eccede detta percentuale. Resta salvo quanto previsto alla norma *Malattie contratte* in servizio e per cause di servizio nonché quanto di seguito indicato. Limitatamente agli Assicurati di età superiore a 80 anni, non si farà luogo a indennizzo quando l'invalidità permanente accertata sia di grado non superiore al 3% dell'invalidità totale. Qualora l'invalidità accertata risulti superiore al 3%, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte che eccede detta percentuale; Nel caso di infortunio da cui derivi all'Assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 20% dell'invalidità totale, la Società liquiderà l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio

L'assicurazione viene estesa alle malattie contratte in servizio e per causa di servizio, che abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente e che siano insorte nel corso di validità del presente contratto.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Non si darà luogo a indennizzo per invalidità permanente da malattia contratta in servizio e per causa di servizio quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della invalidità permanente totale. Viceversa, qualora l'invalidità permanente risulti superiore al 15% dell'invalidità permanente totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente l'anzidetta percentuale. L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o, se anteriore, dalla data di cessazione del servizio. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari, le malattie derivanti da contagio di virus, quali SARS-Cov2 e Coronavirus di qualunque natura/tipologia e variante nonché le malattie che sono conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Malattie tropicali

La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni. La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute o che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.

Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contraente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma. Per tale estensione di garanzia è previsto un limite di euro 5.000,00 per Assicurato.

La polizza prevede sette sezioni:

Sezione A – Amministratori

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di qualsiasi attività, anche di rappresentanza, inerente l'esercizio del rispettivo mandato per conto del Contraente, anche in occasione di viaggi, trasferte e trasferimenti - compreso il rischio in itinere - effettuati da o verso la sede in cui è previsto lo svolgimento dell'attività connessa all'espletamento delle rispettive funzioni e dei compiti d'ufficio, compresi eventuali incarichi e/o servizi di Protezione Civile.

Indennità assicurate pro capite

- euro 200.000,00 in caso di morte;
- euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Rischio in itinere

Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione

Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività

Deroga ai limiti di età

Danni estetici

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Malattie tropicali

Spese di rimpatrio

Sezione B – Dipendenti alla guida di mezzi di trasporto per servizio

Assicurati

Il Segretario e i dipendenti (compreso convenzionalmente il personale che presta la propria opera per il Contraente mediante contratto di somministrazione di lavoro) del Contraente nonché - limitatamente alla guida di mezzi di

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanordo.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

trasporto di proprietà del Contraente - ogni altro conducente anche occasionale sempre che l'utilizzo non avvenga contro la volontà del Contraente.

Ambito di validità dell'assicurazione

Premesso che, convenzionalmente, deve intendersi mezzo di trasporto di proprietà del Contraente anche ogni mezzo di trasporto che il Contraente detenga in locazione o in comodato ovvero abbia nella sua disponibilità esclusiva e che nei mezzi trasporto si intendono compresi ciclomotori e biciclette ed esclusi, viceversa, macchine operatrici ed agricole, l'assicurazione vale:

- a) per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti dei mezzi di trasporto di proprietà del Contraente;
- b) per gli infortuni sofferti dagli Assicurati alla guida dei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati per missioni e adempimenti di servizio per conto del Contraente, compreso il rischio in itinere quando sia richiesto o di maggiore convenienza per il Contraente il compimento del tragitto dalla o per la dimora del dipendente al o dal luogo di destinazione per la missione o l'adempimento di servizio.

Sono compresi gli infortuni sofferti dagli Assicurati salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia.

La presente assicurazione è operante anche durante l'espletamento di incarichi e/o servizi di Protezione Civile svolti per conto del Contraente.

Per l'identificazione degli Assicurati e dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente od ogni altra evidenza probatoria.

In caso di sinistro, con l'eccezione degli infortuni sofferti alla guida di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, questi è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio dell'Assicurato è occorso durante l'utilizzo del mezzo di trasporto per ragioni di servizio.

Indennità assicurate pro capite

- euro 200.000,00 in caso di morte;
- euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Danni estetici

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Sezione C – Corpo Intercomunale di Polizia Municipale

Assicurati

Tutto il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell'UCMAN.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nel tempo in cui si trovano a prestare servizio, per tutte le attività svolte nell'ambito dello stesso, fatta eccezione per gli infortuni sofferti alla guida di mezzi di trasporto quando per tali infortuni risulti pienamente operante la garanzia assicurativa prestata da altra Sezione della Scheda Tecnica.

Indennità assicurate pro capite

- euro 200.000,00 in caso di morte;
- euro 250.000,00 in caso di invalidità permanente.
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Rischio in itinere

Sede legale dell'Unione:

- Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

- **Sede operativa della C.U.C.**

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività

Danni estetici

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Sezione D – Iscritti ai Servizi per l'Infanzia

Assicurati

- a) I minori iscritti agli asili nido e alle scuole d'infanzia comunali, sia gestiti direttamente, sia gestiti da terzi, in appalto o convenzione;
- b) gli alunni utenti dei servizi pre e post scolastici a domanda individuale (ingresso anticipato, prolungamento orario, ecc.) la cui prestazione, anche in scuole non comunali, compete al Contraente, con personale proprio o di terzi;
- c) gli alunni delle scuole elementari che effettuano il percorso a piedi nel tragitto casa scuola e viceversa, accompagnati da volontari autorizzati dal Contraente nell'ambito dell'iniziativa c.d. "PEDIBUS";
- d) gli iscritti ai Centri Estivi (in seguito denominati "strutture ricreative"), organizzati dal Contraente - gestiti direttamente o affidati in gestione a terzi - anche in concorso con altri Enti, nonché gli animatori autorizzati che prestano servizio nelle nominate "strutture ricreative". Per la identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, od altri documenti equipollenti, attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa e, relativamente agli animatori, la documentazione comprovante l'incarico.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati indicati alla lettera:

- a. nel tempo in cui sono affidati alle strutture scolastiche e per l'infanzia durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche, culturali, ludico - ricreative, motorie o comunque inerenti ai menzionati servizi per l'infanzia, svolte in qualsiasi periodo dell'anno, purché promosse od autorizzate dai competenti servizi scolastici, compresi gli infortuni sofferti durante il compimento del percorso, con qualsiasi mezzo ed anche a piedi, dal domicilio dell'Assicurato alle sedi delle attività (rischio in itinere) nonché durante lo svolgimento di gite ed escursioni autorizzate, quando il trasporto o il trasferimento avvenga a cura del personale e/o con mezzi del Contraente o autorizzati dal medesimo;
- b. nello svolgimento di qualsiasi attività e per tutto il tempo in cui - nelle strutture in cui sono prestati i servizi o all'esterno delle stesse - siano affidati a personale del Contraente o da questi incaricato di prestare i servizi;
- c. durante il compimento del tragitto a piedi, secondo il percorso programmato del "PEDIBUS", per recarsi a scuola e fare ritorno a casa, con l'accompagnamento dei volontari preposti allo svolgimento della richiamata iniziativa;
- d. nel tempo in cui si trovano nell'ambito delle "strutture ricreative", affidati al relativo personale incaricato nonché durante lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive, anche all'esterno delle "strutture ricreative", comprese gite ed escursioni - compresi eventuali pernottamenti - effettuate a piedi o con qualsiasi mezzo, purché collettivamente e con personale delle "strutture ricreative" od autorizzato dal Contraente. Sono pertanto compresi in garanzia i trasferimenti dalle sedi delle "strutture ricreative" alle sedi delle attività svolte all'esterno e viceversa.

Indennità assicurate pro capite

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Rischio in itinere

Danni estetici

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Sezione E – Volontari occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

I volontari che prestano la loro opera non retribuita per conto e su autorizzazione o tramite l'organizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità o di interesse collettivo, compresi i Volontari del Servizio di protezione Civile. Si intendono convenzionalmente equiparati ai volontari:

- i soggetti che, per disposizione del Tribunale competente, svolgono - presso il Contraente o sue strutture - attività di pubblica utilità quale misura sostitutiva della pena;
- i soggetti che tramite progetti coordinati dai Servizi del Contraente sono destinatari di interventi assistenziali, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico, e in relazione ai quali svolgono attività finalizzate al recupero della propria autonomia personale e al reintegro sociale.
- i soggetti che svolgono attività o lavori socialmente utili nell'ambito delle iniziative riconducibili al c.d. "baratto amministrativo" come definito dalle norme vigenti.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture nonché gestione dei servizi per manifestazioni in genere organizzate o promosse dal Contraente, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, attività di accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici (compresi volontari accompagnatori del Servizio "PEDIBUS"), assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali e assistenziali, attività di assistente civico in ausilio alla polizia locale, gestione di isole ecologiche, attività ed iniziative di tutela e salvaguardia ambientale e del territorio (es. "Fiumi puliti), interventi ed assistenza in situazioni di emergenza in genere, comprese calamità naturali, nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente. È compresa, in forza di convenzione con il Contraente, l'attività svolta dai volontari anche per l'ASP Comuni Modenesi Area Nord. In relazione a progetti/convenzioni finalizzati al recupero/reinserimento di persone con problematiche di alcolismo o tossicodipendenza, l'assicurazione per tali persone - delle quali il Contraente si avvalga per attività di pubblica utilità - vale indipendentemente dalla sussistenza delle problematiche soggettive anzidette, a parziale deroga della norma 2.8 e ferma restando ogni altra previsione contrattuale.

Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione relativa alle iniziative, tenuta dai rispettivi servizi competenti del Contraente a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Rischio in itinere

Deroga ai limiti di età

Danni estetici

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio

Sezione F – Minori in affidamento familiare

Assicurati

Tutti i minori assistiti dal Contraente nell'ambito del programma di affidamento familiare parentale e non parentale.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione è operante 24 ore su 24 per tutto il tempo in cui gli Assicurati sono affidati alla custodia dei servizi del Contraente o delle famiglie affidatarie o di altri soggetti affidatari.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Indennità assicurate pro capite

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Regolazione del premio

Persone con particolari condizioni

Sezione G – Destinatari di interventi assistenziali in forma di attività socializzanti

Assicurati:

Tutti i soggetti destinatari di interventi assistenziali in forma di attività socializzante, che il Contraente promuove a favore di persone in difficoltà socio-economiche e relazionali.

Ambito di validità dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nel tempo in cui prestano la loro attività presso la sede designata, come rilevabile dalla documentazione amministrativa del Contraente, dal momento in cui vi accedono fino al momento in cui lasciano la menzionata sede, senza che vi sia soluzione di continuità. Sono inoltre compresi gli infortuni derivanti dall'eventuale uso o dalla guida di veicoli se ed in quanto non siano assicurati con distinta sezione della presente assicurazione, nonché gli infortuni sofferti dagli Assicurati nel tragitto in itinere.

In caso di sinistro il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Il Contraente si impegna, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riservatezza dei dati personali, a fornire – in seguito a formale richiesta della Società – la documentazione amministrativa probatoria dello svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, la quale documentazione farà fede anche ai fini dell'identificazione degli Assicurati.

Indennità assicurate pro capite

- euro 100.000,00 in caso di morte;
- euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 5.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti

Delimitazione dell'assicurazione

Rischio in itinere

Danni estetici

Franchigia per il caso di invalidità permanente

Regolazione del premio

Lotto 5 – RCT/O

Il servizio oggetto dell'appalto sarà dettagliatamente specificato nell'apposito Capitolato.

In particolare, l'assicurazione copre i rischi della responsabilità civile derivante all'Ente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali

Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali e materiali

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione si estende anche a coloro che prestano servizio presso l'Assicurato, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, per i quali faccia carico all'Assicurato la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

La validità della copertura assicurativa non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria INAIL, che possano indurre il Contraente in posizione di irregolarità verso l'INAIL e/o - nel caso di prestatori d'opera dallo stesso non dipendenti - da irregolarità altrui di cui il Contraente non sia a conoscenza.

Non costituisce inoltre causa di decadenza dalla copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò derivi da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile ed è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

Qualifica di terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" nei casi di morte e lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico nonché per qualsiasi danno sofferto quando utilizzi le strutture del Contraente quale utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato quando subiscano il danno, per morte e lesioni personali, in occasione di servizio, in quanto sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C. verso prestatori di lavoro (RCO). In caso contrario e in ogni altro caso saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

Responsabilità personale – Rinuncia alla rivalsa

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: amministratori, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, docenti, tutor, consulenti esterni, soggetti impiegati in lavori socialmente utili e/o attività di pubblica utilità, volontari, appartenenti o non ad associazioni di volontariato, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi o attività, espliciti per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. con espresso richiamo, fra le altre, delle norme disciplinate dagli abrogati Decreti Legislativi nn. 626/94 e 494/96 e ss. mm. e ii.). Ai sensi e per gli effetti della presente norma tali soggetti sono pertanto considerati come Assicurati e la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare nei loro confronti - qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge - il diritto di rivalsa, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Pluralità di assicurati – Limite massimo del risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente all'importo indicato alla voce Limite massimo del risarcimento nella SCHEDA TECNICA che forma parte integrante della polizza.

Descrizione del rischio:

Premesso che l'Unione è costituita tra i Comuni modenesi di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero sulla Secchia, la presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'U.C.M.A.N. dall'esercizio e dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione delle attività delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto dell'U.C.M.A.N., servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi all'U.C.M.A.N. stessa una responsabilità indiretta o solidale. Ciò premesso l'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'U.C.M.A.N., sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali non sussistono rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono comprese le attività svolte dai dipendenti dell'U.C.M.A.N. presso altri Enti a seguito di delega e/o comando.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito i principali servizi delegati o attribuiti all'U.C.M.A.N.:

Programmazione e Controllo di Gestione; Settore Affari Generali e Organi Istituzionali; Servizio Personale; Servizio Selezioni e Concorsi; Servizio Paghe e Pensioni; Centrale Unica di Committenza, Gare e Contratti; Servizio Ragioneria Provveditorato; Corpo Intercomunale Polizia Municipale; Protezione Civile; Sistema Bibliotecario Territoriale; Servizio Ambiente, territorio e Sportello Unico Attività Produttive; Coordinamento Politiche Agricole; Servizio Struttura Tecnica Sismica; Servizio Informatico; Servizi Educativi e Istruzione; Servizio Politiche Giovanili; Servizio Ufficio di Piano; Servizio Minori e Responsabilità Familiari; Servizio Sociale Territoriale; Servizio Sviluppo Integrazione e Autonomia Sociale; Servizio Sostegno alla non Autosufficienza; Servizio Supporto amministrativo e giuridico; Ufficio casa; Sportello stranieri; Centro per le famiglie; Servizio Tributi; Servizio gestione popolazione canina e felina.

L'assicurazione manterrà piena efficacia anche in relazione alla delega e/o trasferimento di ulteriori servizi da parte dei Comuni costituenti l'U.C.M.A.N., restando tuttavia inteso che - salvo espressa pattuizione che dovrà risultare da specifica appendice contrattuale - devono intendersi espressamente esclusi dalla presente assicurazione i rischi riconducibili alla proprietà e/o gestione e/o manutenzione di strade, in quanto rientranti nelle prerogative dei Comuni richiamati in premessa.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui l'U.C.M.A.N. intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali la medesima U.C.M.A.N. partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività.

Sono altresì comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, accessorie, collaterali e complementari, anche aventi carattere ricreativo, nessuna esclusa, rispetto a quelle principali e prevalenti sopra indicate, ed inoltre qualsiasi altra attività prevista dallo statuto, anche espletata a nuovo e la cui gravosità non sia stata computata al momento della stipula del contratto - ferma l'esclusione sopra evidenziata - in relazione all'assunzione da parte dell'U.C.M.A.N. dell'esecuzione e gestione di tutti i servizi e le attività consentiti dalla legge in relazione al proprio status giuridico.

Massimali assicurati

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- euro 7.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- euro 5.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma col limite di
- euro 3.000.000,00 per ogni infortunato

Limite massimo del risarcimento (vedasi norma 2.12 secondo comma): euro 15.000.000,00

Scoperti, Franchigie, Limiti di risarcimento

	norma / estensione di garanzia	scoperto %	franchigia o importo minimo non indennizzabile (euro)	massimo risarcimento (euro)
2.11	Franchigia per Sinistro RCT, salvo quanto diversamente previsto di seguito nella tabella		500,00	
3.1	Malattie professionali			3.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.4	Danni da furto	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx RCT	100.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.5	Danni a cose in consegna o custodia		pari alla franchigia per sx RCT	150.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.6	Danni a veicoli (sotto carico o scarico o in parcheggio) Danni da rimozione veicoli		pari alla franchigia per sx RCT	200.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.7	Danni da inquinamento accidentale	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx RCT	1.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.8	Danni da interruzione o sospensione di attività	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx RCT	1.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.9	Danni da incendio		pari alla franchigia per sx RCT	1.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.10	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx RCT	1.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.11	Danni a condutture ed impianti sotterranei		pari alla franchigia per sx RCT	500.000,00 per periodo assicurativo annuo
3.12	Errato trattamento di dati personali	10	minimo non indennizzabile pari alla franchigia per sx RCT	300.000,00 per periodo assicurativo annuo

Lotto 6 – RC Patrimoniale

Il servizio oggetto dell'appalto sarà dettagliatamente specificato nell'apposito Capitolato.

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di fatti, atti od

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere, in relazione allo svolgimento dell'attività, dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

La Società terrà inoltre indenne l'Assicurato:

a) di quanto sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato, a seguito di sentenza definitiva della Corte dei Conti nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori, per la Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, per effetto della differenza determinatasi tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti - anche per l'esercizio del potere riduttivo che le compete - abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;

b) del pregiudizio economico sofferto in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più Dipendenti e/o Amministratori qualora, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile.

Sono comprese le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Estensioni di copertura

A mero titolo indicativo e non limitativo l'assicurazione deve intendersi operante anche per:

a) Interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato inizio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

b) Attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende la responsabilità contrattuale per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività - incluso l'espletamento di procedure di selezioni e concorsi - connessa all'assunzione e gestione del personale, comprese quelle connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del C.C.N.L..

Devono intendersi esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di norme vigenti e/o del C.C.N.L. a seguito di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli importi dovuti al Dipendente per illegittimo licenziamento, come pure in relazione allo svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento formalmente riconosciuto e al conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono viceversa comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc..

Per le perdite patrimoniali di cui al presente titolo l'assicurazione è prestata con un limite pari al 50% del Massimale assicurato per sinistro, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

c) Attività di rappresentanza

L'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato Contraente in rappresentanza e/o su mandato dello stesso in altri organi collegiali o organi monocratici di un'altra Pubblica amministrazione

Altresì l'assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti dall'attività svolta dai Dipendenti per conto di altra Pubblica Amministrazione a seguito di delega o comando da parte del Contraente o suoi organi.

d) Estensione D.Lgs. n. 81/2008

Sempre che i soggetti incaricati dall'Assicurato, siano in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si siano sottoposti all'addestramento previsto dalla legge, la copertura assicurativa, ferme le altre condizioni di polizza, è operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura é pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- e) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR),
L'assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti all'Assicurato ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e ss.mm. e ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
- f) Perdite patrimoniali da multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori e Dipendenti.
- g) Attività svolta per procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle norme previgenti in materia di appalti
L'Assicurazione è operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, conseguenti a Evento Dannoso connesso a fatti, atti e/o omissioni, relativi allo svolgimento di procedure di gara, esperite o da esperirsi, ai sensi delle norme vigenti al tempo delle procedure stesse.
- h) Estensione alla RC derivante dall'attività di Dipendenti Legali
A integrazione dell'Art. "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per il Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione le perdite patrimoniali derivanti da:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo di Amministratori e Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- b) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 27;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e ss.mm. e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto disciplinato all'ultimo comma dell'Art. "Oggetto" e all'art. "Estensioni" lett. d (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti a errori professionali dei Dipendenti Tecnici che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- f) derivanti da responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile, salvo quanto previsto - nell'esclusivo interesse dell'Assicurato Contraente - al precedente;
- g) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.

L'Assicurazione esclude inoltre:

- h) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- i) le Richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto;

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 - 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

- j) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- k) i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- l) qualsiasi pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente a, o derivante da, o comunque connesso alla diffusione di germi patogeni e/o malattie infettive e/o malattie trasmissibili, e/o epidemie e/o pandemie di qualsiasi natura;
- m) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte direttamente all'Assicurato.

Massimali assicurati

- euro 2.500.000,00 per sinistro;
- euro 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- euro 5.000.000,00 in caso di corresponsabilità di più soggetti, di cui debba rispondere l'Assicurato, in un medesimo evento.

Franchigia

euro 3.000,00 per sinistro

Periodo di Retroattività

Illimitato

Periodo di ultrattività della garanzia

anni 5 (cinque) dalla cessazione del servizio/mandato avvenuta nel periodo di validità del contratto

anni 5 (cinque) dalla cessazione del contratto

Art. 5.3 – Durata e articolazione temporale dell'appalto

Tutti i contratti assicurativi avranno una durata quinquennale, ovvero per il periodo decorrente dalla ore 24:00 del 31/12/2022 alle ore 24:00 del 31/12/2027, questo per mantenere l'allineamento tra tutte le polizze della maggior parte dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa e dell'ASP. L'intento, infatti, è quello di continuare nell'indizione di una unica procedura di gara al fine di ottenere, oltre ad una uniformità tra le varie condizioni e coperture, il migliore risultato sotto il profilo economico che un gruppo d'acquisto, così dimensionato, è certamente in grado di conseguire sul mercato assicurativo. Sarà prevista la possibilità di prorogare i contratti per un periodo di sei mesi, ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5.4 – Importo economico dell'appalto

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell'appalto dell'Ente in parola, è pari ad € 637.500,00 sul quinquennio, ovvero € 701.250,00 compresa eventuale proroga ex art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, con una stima annuale di € 127.500,00, secondo il prospetto per lotti di seguito elencati:

	lotto 1 RCA	lotto 2 CVT	lotto 3 All Risks	lotto 4 infortuni	lotto 5. RCT/O	lotto 6. RC Patrim	Premi annui	Premi quinquennio
UCMAN	€ 85.000,00	€ 1.500,00	10.000,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 127.500,00	€ 637.500,00

Art. 6 – Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è prevista ai sottoindicati capitoli:

1030/15 ST - assicurazioni (tutte esclusi automezzi)

1030/42 UU - assicurazione automezzi

20032/10 pm - assicurazione automezzi

24032/1 cd - assicurazione automezzi

27031/5 ss - assicurazione automezzi

27031/13 ass - assicurazione automezzi

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

30030/6 ra - assicurazione automezzi

32028/1 sco - assicurazione scuolabus

L'Appalto è stato inserito nel corrente piano biennale delle forniture e servizi, cui S91019940369202100010.

Art. 6.1 – Procedura di affidamento.

Considerato che i servizi oggetto del presente Appalto di servizio sono ricompresi nella Categoria del Servizio 6, lett. a) servizi assicurativi – CPV: 66510000-8 (Regolamento CE n. 213/2008), il RUP propone l'affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con la suddivisione nei vari lotti sopra indicati.

Ai fini della partecipazione, sono stati redatti capitolati speciali per ciascun lotto, unici per tutti gli Enti. In caso di partecipazione, l'operatore economico, che potrà presentare offerta per uno o più lotti, dovrà presentare offerta per tutti gli Enti, rimanendo esclusa la possibilità di partecipazione per un Ente piuttosto che l'altro.

In particolare i servizi sono ricompresi nei seguenti CPV:

Lotto 1	RCA Auto e rischi accessori	CPV 66516200-1
Lotto 2	CVT danni a veicoli privati utilizzati per missione	CPV 66514110-0
Lotto 3	All risks danni al patrimonio	CPV 66515000-3
Lotto 4	Infortuni	CPV 66512100-3
Lotto 5	RCT/O	CPV 66516400-4
Lotto 6	RC Patrimoniale	CPV 66516500-5

Art. 6.2 – Motivi di esclusione e criteri di selezione degli operatori economici.

Il RUP propone di fissare quali:

1) motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 quali requisiti generali. Pertanto, sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

2) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per l'attività oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.lgs. 209/2005 e s.m. e i.; per la partecipazione e richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione di cui all'art. 14 comma 4 D.lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse ad operare in regime di stabilimento o in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS) di cui all'art. 26 del decreto citato, nella quale risulti l'autorizzazione all'esercizio del ramo assicurativo relativo al lotto per il quale l'operatore economico presenta offerta. In caso di partecipazione di società in possesso di autorizzazione IVASS ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), l'istanza di partecipazione dovrà tassativamente recare l'indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione in Italia delle polizze e dei sinistri

3) requisiti economico finanziari, di cui all'art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016:

Si precisa che non esiste un criterio a base aritmetica per individuare un importo preciso relativo ai requisiti economici, finanziari e tecnici.

Occorre bilanciare due opposti interessi, ovvero garantire la concorrenza e quindi l'accesso di un numero consistente di compagnie assicuratrici e nel contempo tutelare l'Ente appaltante circa la solidità finanziaria delle compagnie stesse, di cui la raccolta premi costituisce un indice importante, sia relativamente alla possibile esposizione ai rischi di

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

magnitudo elevata, generabili da questi Enti, sia in relazione alle stesse garanzie offerte in termini di massimali e limiti di indennizzo assunti contrattualmente.

Dall'esame dei dati di riferimento, estratti dall'ultima pubblicazione ANIA (aggiornata a maggio 2022) sulla raccolta premi delle Compagnie relativa alla sola annualità 2021, esaminati in dettaglio anche nei settori specifici di rischio, emerge che i requisiti indicati rispondono comunque al criterio della più ampia apertura al mercato, anche con riguardo agli importi della raccolta premi globali indicati.

Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell'articolo 83, comma 4, lettera a), e comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

Il concorrente deve dimostrare di aver realizzato una raccolta globale premi per lavoro diretto nei rami danni non inferiore ad euro 150.000.000,00 (euro centocinquantamiloni/00) da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio (2021/2020/2019).

Tali requisiti dovranno essere comprovati ai sensi dell'art. 86 del Codice;

4) requisiti di capacità tecnica - professionale, di cui all'art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016:

Per tutti i lotti il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo triennio almeno tre servizi analoghi riferiti al ramo assicurativo del lotto di riferimento per il quale intende partecipare, reso a favore di Enti e/o Aziende pubblici.

Al riguardo si precisa che per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte. In fase di verifica, tali requisiti dovranno essere comprovati ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all'allegato XVII, parte I, del Codice mediante certificati di corretta e regolare esecuzione rilasciati dal committente.

Per tutti i lotti il concorrente deve dimostrare di aver eseguito nell'ultimo triennio (2021/2020/2019) almeno tre servizi analoghi riferiti al ramo assicurativo del lotto di riferimento per il quale intende partecipare, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Aziende pubbliche.

Tali requisiti dovranno essere comprovati ai sensi dell'art. 86 del Codice.

Art. 6.3 - Criterio di aggiudicazione - Importo a base di gara.

L'Appalto sarà aggiudicato, relativamente a ciascun lotto, sulla base dei criteri rispettivamente indicati di seguito:

Lotto 1 – RC Auto e rischi accessori → minor prezzo

Lotto 2 – CVT Kasko dipendenti → minor prezzo

Lotto 3 – All Risks danni al patrimonio → offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, con attribuzione del punteggio in base ai parametri di seguito indicati

Lotto 4 – Infortuni → minor prezzo

Lotto 5 – RCT/O → minor prezzo

Lotto 6 – RC Patrimoniale → minor prezzo

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100

Offerta Tecnica 80

Offerta Economica 20

Attribuzione dei punteggi (per i lotti da aggiudicarsi in base al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa)

A) Offerta Tecnica

In tale ambito si precisa che:

a) L'integrale accettazione delle condizioni del Capitolato tecnico è condizione essenziale per la partecipazione alla gara. Qualora non vengano accettate varianti migliorative, non verranno assegnati punti per merito tecnico, pertanto il medesimo sarà pari a "0" (Zero).

b) Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti all'operatore economico che offrirà le migliori varianti al Capitolato tecnico, secondo i criteri di valutazione sottoriportati e che saranno indicati nel modulo per la presentazione dell'o.t..

c) Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l'esclusione dalla gara.

d) Non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante, ovvero diverse da quelle di indicate.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Il modulo di offerta tecnica riporterà le garanzie assicurative, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'oneri, oggetto di miglioria.

Per ogni garanzia assicurativa il concorrente dovrà decidere quale condizione migliorativa offrire scegliendo una sola opzione tra quelle previste. Si evidenzia che trattandosi di appalto indetto in modo unitario per i diversi Enti, le eventuali varianti potranno attenersi anche alle specifiche tecniche di Enti diversi dall'UCMAN, proprio perchè si trattando di appalto "unico."

Per ogni alternativa sono previsti e, quindi, assegnati punteggi differenti.

Qualora il concorrente dovesse contrassegnare più alternative, sarà considerata valida e valutata quella più favorevole alla Stazione Appaltante

Offerta Tecnica - Lotto 3 [All Risks Patrimonio]

Variante n. 1			
Opzioni	Art. 1 Sezione 4 – Limiti, Franchigie e Scoperti - riduzione della Franchigia per sinistro per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	€ 1.000,00	0	//////////
Variante A	€ 500,00	10	<input type="checkbox"/>

Variante n. 2			
Opzioni	Sezione 2 Art. 4 a) Eventi atmosferici – riduzione importo minimo non indennizzabile e riduzione franchigia per danni da grandine su "Elementi Fragili "	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	Eventi atmosferici - Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per sede Danni da grandine su "Elementi Fragili "franchigia € 1.500,00 per sede	0	//////////
Variante A	Eventi atmosferici - Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sede Danni da grandine su "Elementi Fragili "franchigia €. 1.000,00 per sede	15	<input type="checkbox"/>

Variante n. 3			
Opzioni	Sezione 2 Art. 4 a) Eventi atmosferici - elevazione del limite di indennizzo per sinistro danni da "Grandine su Elementi Fragili" previsto a tale titolo dall'Art. 1 Sezione 4, ferme le diverse previsioni per i danni da gelo e sovraccarico neve	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	€ 250.000,00	0	//////////
Variante A	€ 300.000,00	5	<input type="checkbox"/>
Variante B	€ 350.000,00	10	<input type="checkbox"/>

Variante n. 4			
Opzioni	Sezione 2 Art.4 b) - Inondazioni e alluvioni - riduzione del minimo non indennizzabile per sede	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	€ 15.000,00 per sede	0	//////////
Variante A	€ 10.000,00 per sede	10	<input type="checkbox"/>

Variante n. 5			
----------------------	--	--	--

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Opzioni	Sezione 2 Art. 4 b) Allagamenti - elevazione limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo previsto all'Art. 1 Sezione 4 alla specifica voce	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	€ 300.000,00	0	//////////
Variante A	€ 400.000,00	5	<input type="checkbox"/>
Variante B	€ 500.000,00	10	<input type="checkbox"/>

Variante n. 6			
Opzioni	Sezione 2 Art. 4 b) Inondazioni e alluvioni - elevazione limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo previsto all'Art. 1 Sezione 4 alla specifica voce	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	€ 2.500.000,00 per i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/Secchia, San Possidonio	0	//////////
Variante A	€ 3.500.000,00 per i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/Secchia, San Possidonio	5	<input type="checkbox"/>
Variante B	€ 4.000.000,00 per i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia s/Secchia, San Possidonio	10	<input type="checkbox"/>

Variante n.7			
Opzioni	Sezione 2 Art. 4 d) Terremoto – relativamente ai soli Enti sotto richiamati - elevazione limite di indennizzo per sinistro e periodo assicurativo annuo previsto all'Art. 1 Sezione 4 alla specifica voce	Punteggio	Indicare l'opzione scelta
Base di gara	€ 2.500.000,00 per i Comuni di Camposanto, San Possidonio e ASP € 4.000.000,00 per i Comuni di Cavezzo, Concordia s/Secchia, Medolla € 4.000.000,00 per i Comuni di Mirandola e San Felice sul Panaro	0	//////////
Variante A	€ 3.500.000,00 per i Comuni di Camposanto, San Possidonio e ASP € 4.500.000,00 per i Comuni di Cavezzo, Concordia s/Secchia, Medolla € 5.000.000,00 per i Comuni di Mirandola e San Felice sul Panaro	10	<input type="checkbox"/>
Variante B	€ 4.000.000,00 per i Comuni di Camposanto, San Possidonio e ASP € 4.500.000,00 per i Comuni di Cavezzo, Concordia s/Secchia, Medolla € 5.000.000,00 per i Comuni di Mirandola e San Felice sul Panaro	15	<input type="checkbox"/>

Offerta economica.

Il Modulo di offerta economica riporterà, invece, il premio lordo annuo posto a base d'asta e il concorrente dovrà indicare la propria offerta, in ribasso rispetto alla base di gara. In alcune offerte è richiesta anche un elenco prezzi unitari, che permettono di definire il premio offerto.

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio annuo lordo, Verrà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$C_i = P_{min}/P_i$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

P_{min} = prezzo offerta più conveniente

P_i = prezzo offerto dal concorrente i -esimo

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il punteggio attribuito all'offerta economia pari a 20 punti, al fine di ottenere il punteggio economico tramite la formula $P(B)=20*C_i$.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it



Unione Comuni Modenesi Area Nord

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (A) ed all'offerta economica (B) per ogni LOTTO, ovvero $PC = P(A) + P(B)$

Il Punteggio Tecnico P(A) di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti attribuibili in ragione di ciascuna variante migliorativa accettata dal concorrente.

Il Punteggio Economico P(B) di ogni LOTTO è dato dai punti ottenuti dalla formula matematica riportata nel presente documento.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta per ogni lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

In caso di discordanza tra premio in cifre e premio in lettere si prenderà a riferimento quello più favorevole per l'Ente.

Art. 6.4 – Esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2006 e s.m.i., la verifica di conformità del servizio è diretta dal Responsabile unico del procedimento (RUP). In fase di esecuzione il RUP si avvale del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 6.6 – Sopralluogo.

Non è previsto alcun sopralluogo.

Art. 7 – Pagamenti e fatturazione.

Con riferimento all'art.118 del D.lgs. n. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Le Compagnie, pertanto, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente/Assicurato tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

L'attuale Broker dell'Unione è la società Assiteca BSA s.r.l., corrente in Modena, via Giardini 474/M, già titolare del contratto di consulenza e brokeraggio assicurativo giusto contratto Rep. n.935 del 25.06.2020, con scadenza il 30/6/2023, cui è dato, tra l'altro la nomina di D.E.:

L'attuale remunerazione del Broker è a carico della Compagnia nella misura del

6% per i rami RCA e CVT

12% per i rami diversi da RCA e CVT

sul premio imponibile e sarà trattenuta all'atto del pagamento dello stesso effettuato dal Broker alla Compagnia.

Nelle polizze l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio di polizza ancorché il premio venga versato entro nei giorni successivi al medesimo.

Sede legale dell'Unione:

Piazza della Repubblica, 1 - 41036 Medolla Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809 www.unioneareanord.mo.it

Sede operativa della C.U.C.

via G.Giolitti, 22 – 41037 Mirandola tel. 0535-29511 contratti@unioneareanord.mo.it